

D.A.C.I.S. 16 luglio 1951 ⁽¹⁾.

Divieto di vendita al pubblico di prodotti vitaminici come galenici.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1951, n. 173.

Entro il 31 dicembre 1951 i prodotti vitaminici come sopradetto venduti come galenici, debbono essere improrogabilmente ritirati dal commercio ⁽²⁾.

Gli stessi prodotti che dopo la data anzidetta saranno ancora in vendita saranno sequestrati senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni previste dall'art. 168 del testo unico delle leggi sanitarie ⁽³⁾.

I prefetti e gli uffici sanitari provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

[\(2\)](#) Già con circolare 23 agosto 1941, n. 78 del Ministero dell'interno era stato precisato che i prodotti vitaminici non potevano essere venduti come galenici, trattandosi di prodotti biologici soggetti alla disciplina degli artt. 180 e segg. T.U. 1934 delle leggi sanitarie, e 33, [R.D. 3 marzo 1927, n. 478](#), riportato al n. F/I.

[\(3\)](#) Riportato al n. B/II.